

COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

OGGETTO: Appalto Integrato per la Ristrutturazione dell'edificio ex scuola "Lola Di Stefano" e la sistemazione degli spazi di pertinenza. CIG: 58264201E3 CUP: F61E14000190001

AVVISO

(aggiornamento alla data del 5 Aprile 2016)

Una ditta segnala che erroneamente nelle FAQ pubblicate c'è un errore al punto 17, infatti è stato precisato che la dichiarazione sul volume d'affari per la CATEGORIA OG2 deve essere rilasciata in caso di AVVALIMENTO dall'impresa AVVALENTE (o AUSILIATA), definendo in modo errata l'impresa AUSILIARIA. Per quanto appaia ovvio che la necessità di tale dichiarazione investe gli obblighi della ditta che "presta" i propri requisiti, la FAQ è stata prontamente corretta.

Pare tuttavia necessario precisare ulteriormente che l'avvalimento della attestazione **SOA OG2 class. III bis** da sola **non basta a soddisfare i requisiti di qualificazione economica** richiesti dalla Lex Specialis relativi all'esecuzione di lavori nel triennio antecedente la gara. Per la certificazione del Volume d'Affari è obbligatorio indicare quali ditte dell'ATI hanno eseguito lavori di cat. OG2 per un importo almeno pari o superiore alla base d'asta indicando se necessario eventualmente anche i lavori OG2 eseguiti dalla AUSILIARIA.

Non è necessario indicare ulteriori lavori, ma esclusivamente quelli che concorrono al raggiungimento del requisito, agevolando la verifica dell'Ufficio Tecnico e diminuendo i rischi di segnalazione alle Autorità per "dichiarazione mendace".

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (del 04.04.2016)

1. In riferimento ai requisiti del progettista, il tecnico individuato ha laurea quinquennale nel corso "Ingegneria Edile-Architettura" in cui è previsto l'esame di restauro architettonico. Il tecnico, in virtù della specificità del corso di studi effettuato, ha già prestato servizi simili a quello previsto nel disciplinare di gara. Si richiede se può essere firmatario unico dell'offerta tecnica e della progettazione esecutiva, o necessita di essere affiancato da Architetto?

Dipende dall'esame di abilitazione professionale sostenuto e dalla relativa iscrizione all'albo professionale. Se il tecnico è qualificato all'ordine professionale come Architetto può ricoprire entrambe i ruoli (calcolatore-progettista) se invece Ingegnere, dev'essere affiancato da un Architetto.

2. Si chiedono chiarimenti in merito al futuro reale utilizzo della struttura. Tale destinazione, appare dubbia, in quanto nella Relazione Tecnica Generale, alla pag. 3, al paragrafo INTERVENTI, al punto uno, si legge : "(...) con cambio di destinazione d'uso della scuola che andrà ad accogliere spazi aperti al pubblico quali front-office (...)", mentre alla pag 30 del Disciplinare al punto uno OFFERTA TECNICA, al sub criterio motivazione G, si chiede come miglioria : "(...) lavorazioni o/e forniture e posa in opera di manufatti ad uso scolastico - ricreativo (...)".

Ribadita la finalità dell'Amministrazione a rendere strategico il ruolo collettivo e aggregatore del complesso edilizio, circa la futura destinazione d'uso le imprese sono chiamate ad uno sforzo propositivo compatibile con le funzioni generali elencate nella premessa al Bando di Gara. In tal senso il termine "scolastico-ricreativo" è da intendersi come DIDATTICO-RICREATIVO, atteso che tra le destinazioni ad uso collettivo era ipotizzabile anche una destinazione a ludoteca, laboratorio didattico-creativo, e comunque attività formative quali ad esempio un laboratorio linguistico.

Bussi, 05.04.2016

(aggiornamento alla data del 1 Aprile 2016)

Le ditte segnalano che la scadenza del periodo di presa visione coincide con un giorno festivo, la Domenica 3 Aprile. A tal proposito si richiama la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 05.03.2003 n. 1214, secondo cui: "E' principio di generale applicazione quello secondo il quale, sia ai sensi dell'art. 155, quarto comma, c.p.c., che ai sensi dell'art. 2963, terzo comma, c.c., il termine che scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente". In conseguenza di ciò l'ultimo giorno utile per l'effettuazione del sopralluogo è determinato nella data del Lunedì 4 Aprile 2016

Si ricorda che la Stazione Appaltante è tenuta a fornire risposte ai quesiti (significativi) formulati dalle SOLE DITTE che hanno effettuato il sopralluogo e che hanno ritirato il **Disciplinare Integrale di Gara**. Si invita a tal fine ad inviare UNA SOLA mail, e non ripetuti messaggi che provenendo dallo stesso mittente possono essere intesi come SPAM oppure interpretati un erroneo molteplice invio, e sfuggire all'operatore. Bisogna altresì riportare all'oggetto una più significativa dicitura (es. Ditta ROSSI MARIO Srl - Quesito n.1) piuttosto che utilizzare lo strumento "rispondi" alla risposta alla ns. MAIL di convocazione al sopralluogo, fatto che ingenera una grande confusione al protocollo dell'Ente riportando all'oggetto la medesima dicitura per tutte le concorrenti:

Si procede all'aggiornamento delle FAQ evidenziando che moltissimi dei quesiti pervenuti, anche telefonicamente o in sede di presa visione, trovano ampia e argomentata risposta nel **Disciplinare Integrale di Gara** e negli elaborati tecnici posti a pubblica disposizione delle Ditte sul sito del Comune di Bussi contestualmente alla pubblicazione sulla GURI (in data 4.03.2016).

A tale proposito si richiama l'art. 17 del citato **Disciplinare Integrale di Gara** che recita testualmente:

17. CLAUSOLE FINALI. *Il presente Bando/Disciplinare costituisce **Lex Specialis** della Gara e fissa i criteri di legge per la partecipazione e per lo svolgimento della stessa garantendo la par condicio ai partecipanti aventi i requisiti richiesti. Nel caso in cui alcune indicazioni contenute negli elaborati descrittivi ovvero nei capitolati risultassero in contrasto col presente bando, **la Lex Specialis ha carattere sopraordinato e prevalente***

Si specifica tuttavia che le risposte alle FAQ approntate dalla Struttura Tecnica di Supporto all'UTC fornisce alcuni chiarimenti circa gli intendimenti dell'Amministrazione ma non può condizionare il giudizio della Commissione di Gara che, una volta messa a conoscenza di queste ulteriori specificazioni, procederà nella piena autonomia, nel rispetto delle regole imposte dalle Norme e dalla Lex Specialis, secondo i criteri e i subcriteri già individuati nella Determinazione a Contrarre e meglio specificati nel Bando e nel Disciplinare Integrale di Gara.

Si rammenta che lì dove non prevista una esclusione diretta del concorrente, il cosiddetto "soccorso istruttorio", qualora applicabile, è a titolo oneroso per un importo dell'1 ‰ (unopermille) della base d'asta. Il mancato versamento dell'ammenda è motivo di esclusione.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (del 01.04.2016)

1. È possibile variare il Progetto posto a base di gara.

SI se le modifiche apportate non contrastano con le indicazioni del Bando e del Disciplinare e configurano una comprovabile miglioria alla performance tecnica, strutturale/antisismica e funzionale del complesso architettonico rispetto alle norme sull'edilizia pubblica ed al capitolato generale delle opere pubbliche, nonché in misura corrispondente alle tecnologie–soluzioni architettoniche introdotte nell'offerta migliorativa. **NO** nel caso si trattasse di operazioni di restyling meramente grafico-stilistico. Le modifiche proposte devono essere tuttavia "sostenibili" e non comportare costi aggiuntivi o **squilibri nella distribuzione delle risorse economiche**, quali ad esempio la destinazione di più importanti somme per la sistemazione degli esterni a danno delle opere di ristrutturazione o delle sistemazioni interne. Si ricorda che per quanto riguarda l'edificio principale si opera secondo il criterio urbanistico della "ristrutturazione", come definita dal Testo Unico di cui al DPR n. 380/200

Per quanto attiene le modifiche all'edificio della Ex Palestra va precisato che gli interventi di **sostituzione edilizia**, sono generalmente intesi come opere di demolizione e ricostruzione di fabbricati che non comportano aumenti di volume che non siano assimilabili alla ristrutturazione edilizia (aumenti ammessi nella misura del 20% per volumi tecnici, servizi, ecc), anche con diversa articolazione della sagoma, collocazione e destinazione d'uso, senza la necessità di alcun intervento sulle opere di urbanizzazione che modifichi la superficie fondiaria o che comporti la realizzazione di standard urbanistici, secondo la disciplina del Piano Regolatore. Bisogna tuttavia tenere conto che gli aumenti di volume **NON SONO FINANZIABILI**, quindi rimangono a totale cura e spesa della proponente come mera offerta migliorativa.

2. È possibile introdurre variazioni nell'architettura usando linguaggi differenti ritenuti più consoni al contesto ed alle funzioni dell'edificio stesso?

L'edificio seppure formalmente "non vincolato" (non essendo stato possibile risalire con esattezza alla data di costruzione) è ricompreso nel perimetro del nucleo urbano e considerato dall'Amministrazione "di pregio architettonico e artistico" e in cui è identificato come Progetto Pilota nel Sub – Ambito 1, pertanto se ne auspica la conservazione, anche quale testimonianza dell'epoca nel quale è stato costruito (fine '40 – inizi '50); è comunque consentito apportare modifiche parziali se in modalità commisurate all'adeguamento normativo e al miglioramento prestazionale, funzionale e distributivo dell'edificio medesimo, nonché alla sua completa accessibilità.

3. È possibile introdurre modifiche negli spazi pubblici a contorno dell'edificio (corte inclusa) con la proposizione di opere di arredo, illuminazione, fornitura di soluzioni innovative o sistemazione degli spazi di pertinenza?

SI. Oltreché consentito è oltremodo auspicabile, secondo le finalità dell'appalto integrato per la presentazione di offerte "migliorative". Tuttavia, al fine di rispettare la "par condicio" bisogna attenersi alla sole aree della perimetrazione indicata. Eventuali altre indicazioni progettuali non verranno tenute in considerazione dalla Commissione di Gara.

4. Riguardo l'importo dell'offerta oltreché i cosiddetti "oneri per la sicurezza" non andrebbero scomputati dalla base d'asta anche i costi relativi alla "manodopera"?

NO. Le disposizioni introdotte dall'art. 32, comma 7-bis, della legge n. 98 del 2013 relative alla modifica dell'art. 82 comma 3-bis del Codice degli Appalti riguardano esclusivamente le gare aggiudicate al massimo ribasso e non quelle aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come la gara di che trattasi.

5. Si è riscontrato l'impossibilità nella generazione del bollettino per il pagamento a favore di ANAC, in quanto il sistema genera un messaggio d'errore così indicato "[50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante", si chiede pertanto riscontro in merito.

Il CIG verrà perfezionato dalla Stazione Appaltante (quindi anche reso disponibile al pagamento) al termine della fase di presa visione, fissata per tutti a Lunedì 4 Aprile (essendo il 30° giorno dalla pubblicazione una domenica).

6. Riguardo l'eventuale registrazione del Contratto di Avvalimento presso l'Agenzia delle Entrate, come definito a pagina 11 del bando di gara, si chiede se tale registrazione deve essere effettuata da parte dell'impresa ausiliaria o dall'ausiliata.

Per quanto riguarda la registrazione del contratto di avvalimento, non è importante chi provvede alla registrazione dato che si tratta di una Scrittura Privata e la registrazione è per legge a cura di una delle parti contraenti.

7. In caso di ATI, quale ditta deve effettuare la procedura del Pass OE? E in caso di Avvalimento?

Per quanto attiene al PASS OE, sia in caso di ATI che di AVVALIMENTO è obbligatorio che TUTTE le ditte partecipanti al raggruppamento (a qualsivoglia titolo) effettuino la registrazione **a pena esclusione**. Si consideri che la mancanza del Pass OE **NON E' SANABILE** con la procedura di soccorso istruttorio in quanto il sistema informatico ANAC **chiude l'accesso al "cruscotto" al termine del periodo di scadenza del Bando**.

8. Può partecipare al raggruppamento temporaneo una ditta dotata di OG ma non di certificazione ISO 9000?

NO. Si ricorda che essendo l'importo dell'appalto superiore alla Classe III, sia per Legge che per espressa richiesta della Lex Specialis di gara, TUTTE le ditte partecipanti al raggruppamento (a qualsivoglia titolo) devono essere contemporaneamente in possesso di una OG (almeno OG1 cl. 1), e della certificazione di qualità ISO 9000 (leggere bene le FAQ pubblicate in data 29.03.2016).

9. In merito ai requisiti richiesti per i progettisti si chiede se l'Ingegnere con laurea quinquennale deve essere specializzato in una delle tre specializzazioni (Civile o Edile o Meccanica) oppure è sufficiente un ingegnere per ogni specializzazione.

Si precisa che il progettista deve possedere la laurea quinquennale in UNA delle tre specializzazioni; vista la specificità della verifica sismica non è ammesso che il firmatario del progetto di ristrutturazione (miglioramento - adeguamento strutturale) sia laureato in altro ramo (es. telecomunicazioni, ambientale, elettronica, ecc). La verifica sismica del progetto giudicato aggiudicatario sarà esaminata dall'UTR5 (ufficio speciale per la ricostruzione) per un parere di merito, oltretutto essere sottoposto al convenzionale procedimento di deposito presso il Genio Civile (Pescara). Si ricorda che in ragione dell'età del fabbricato, della suscettibilità dell'edificio al vincolo del D.lgs 42/2004, in caso di Team di progettisti, oltre alla figura di Ingegnere (che assumerà in base alla Lex Specialis anche il ruolo di direttore dei lavori delle opere strutturali a spese della proponente), è richiesta la figura di Architetto con laurea quinquennale.

10. Perché è richiesta l'attestazione di regolarità contributiva o il DURC anche per i progettisti se si tratta di un contratto di natura privata con l'impresa?

Per un duplice motivo: in primis perché è previsto che la Stazione Appaltante eroghi un corrispettivo per la progettazione esecutiva secondo le disposizioni del DM 143/2013 revisionato secondo la vigente convenzione tra Ordini Professionali dell'Aquila e la Struttura tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio, vigente nell'intero territorio del Cratere Sismico. In secondo luogo perché l'iter tecnico-amministrativo richiesto (richiesta dei pareri, direzione dei lavori delle opere strutturali) quale "progettista esecutivo" opera in nome e per conto della Pubblica Amministrazione che provvede direttamente al pagamento dei servizi erogati, versando oneri e contributi al progettista, senza intermediari. Va infine precisato che anche per la "ricostruzione privata" l'USRC e gli UTR hanno stabilito che il pagamento dei servizi tecnici con finanziamento pubblico è sottoposto a verifica (o autocertificazione) di regolarità contributiva.

11. Avendo effettuato la presa visione della documentazione progettuale e dei luoghi interessati ai lavori, si richiede l'invio del LINK dal quale scaricare i files degli elaborati di progetto e dei documenti amministrativi citati nel relativo disciplinare, posti a riferimento per l'esecuzione dei lavori sulla base della quale dovrà essere formulata l'offerta.

I modelli di riferimento (convenzionali e disposti sui modelli forniti dall'ANAC) saranno posti a disposizione di TUTTE LE ditte che avranno effettuato la presa visione al termine del periodo previsto (par condicio). Per chi ha effettuato la presa visione e ritirato il fascicolo ORIGINALE del Bando-Disciplinare Integrato di Gara, timbrato e controfirmato dal RuP, è comunque disponibile ogni indicazione alla predisposizione delle dichiarazioni, con l'elenco esatto dei documenti (cfr. Norme Generali di Gara pagg. 38-46). Come specificato nel Disciplinare, il controllo dei requisiti generali seguirà in linea di principio la procedura AVCPass da parte

dell'ANAC e, dove necessario, da parte della Stazione Appaltante; solo la mancanza dei documenti obbligatori (ben elencati) potrà determinare l'esclusione, ovvero una erronea/arbitraria interpretazione dei REQUISITI OBBLIGATORI di cui al capitolo 7.

12. Il Disciplinare di Gara afferma che seppur formalmente non vincolato l'edificio, la stazione appaltante lo riconosce quale edificio di pregio architettonico e interesse storico culturale, si chiede quindi se:
 - a. Bisognerà procedere alla richiesta di nulla-osta presso la sovrintendenza dei beni culturali?
 - b. Con quale tipo di intervento risulterebbe obbligatoria tale richiesta?
 - c. Con quale articolo del codice dei beni culturali, l'edificio risulterebbe vincolato? Quali prescrizioni bisogna adottare per la sua progettazione?

Va in primo luogo precisato che la Lex Specialis, in relazione alla tipologia degli interventi edilizi richiesti (tipici della ristrutturazione e restauro degli edifici), sancisce l'interesse storico artistico del fabbricato titolato alla Medaglia al Valor Civile, Insegnante Lola di Stefano. Va inoltre considerato che il complesso edilizio è ubicato ai margini del centro storico ed all'interno della Perimetrazione del Piano di Ricostruzione, in cui è identificato come **Progetto Pilota nel Sub – Ambito 1** identificato al N.C.E.U. al Fg. 12 Part. 378. Edificio Isolato, **Sub – Ambito 2 e parte del 3**, che alla data dell'evento sismico (2009) e dell'avvio della procedura per il finanziamento (2010) l'edificio era certamente sottoposto al vincolo di cui agli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Solo la successiva entrata in vigore del cosiddetto Decreto Sviluppo n. 70/2011 avrebbe sottratto il fabbricato al suddetto vincolo. Tuttavia, e come accaduto in casi analoghi, non essendo il Comune in grado di stabilire con esattezza la data di costruzione, è comunque tenuto a render conto del proprio operato ai competenti uffici della Soprintendenza attraverso la prevista Conferenza dei Servizi. Gli obblighi del Progettista sono specificamente indicati nel Capitolo 7.3 del Disciplinare Integrato di Gara, ed in particolare alla pagina 23 al paragrafo "Altri oneri inerenti la progettazione esecutiva" da correlare ai termini temporali indicati al paragrafo "Modalità di esecuzione dell'affidamento e particolari oneri e sanzioni" di cui alle pagg. 11 e 12. Per quanto riguarda le prescrizioni di carattere generale, sono operanti il Testo Unico dell'Edilizia, la Legge Urbanistica Regionale e il Vigente Strumento Urbanistico, le prescrizioni del vigente Regolamento per le costruzioni in zona sismica nonché, per quanto attinente all'iter tecnico-amministrativo di approvazione del progetto e del relativo finanziamento, le norme speciali inerenti la Ricostruzione Post Sisma Abruzzo. Può essere utile la consultazione della scheda USRC:

<http://www.usrc.it/i-progetti-ed-i-cantieri-della-ricostruzione-pubblica/area-omogenea-5/ristrutturazione-edificio-ex-scuola-lola-di-stefano-comune-di-bussi-sul-tirino-pe>



13. Nella busta C bisogna inserire il FASCICOLO contenente l'analisi giustificativa dell'offerta espressa esclusivamente in forma di computo metrico comparativo, si richiede come deve essere redatta.

Può essere preceduta da una breve relazione che rimanda al progetto ma deve contenere il CME di variante, esattamente come la nella procedura prevista per le "Perizie di variante e suppletiva", e indicare le quantità in aggiunta e/o in detrazione nonché tutte le nuove voci, e nella sommatoria indicare il valore complessivo dell'offerta migliorativa, quantificando il valore delle opere/forniture che al lordo del ribasso (quindi SENZA ribasso) vengono offerte in più. A tal fine e per agevolare il lavoro delle ditte partecipanti, l'Amministrazione pone a disposizione ANCHE il Computo Metrico in duplice formato editabile (dallo stesso LINK indicato sul Bando).

14. Con riferimento al Cap. 10 "Contenuto Plico" punto 15) riportato a pag. 26 del "Bando e disciplinare integrato di gara", cosa si intende per "estremi e qualificazione del Direttore Tecnico dell'Impresa"?

Il quesito trova ampia trattazione nell' Art. 26 del D.lgs n.34/2000 e nell'Art. 87 del Regolamento al Codice dei Contratti DPR n. 207/2010. A mero titolo esemplificativo la prevista ed OBBLIGATORIA attestazione SOA (per tutte le ditte della costituenda ATI) deve necessariamente riportare la figura del Direttore Tecnico dell'Impresa. In caso di ATI va quindi indicato un Direttore Tecnico incaricato tra quelli facenti capo ad una delle ditte della costituenda ATI. Si rammenta che in tema di dichiarazioni obbligatorie compete al Direttore Tecnico lo stesso obbligo del Titolare dell'Impresa, del Socio o Socio Accomandatario, eccetera. Si confronti a tal proposito la pag. 44 del Disciplinare Integrato di Gara.

15. Con riferimento al Cap. 10 "Contenuto Plico" punti 11-12) riportati a pag. 26 del "Bando e disciplinare integrato di gara", tali documenti devono essere prodotti unicamente da concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea non in possesso dell'attestazione di qualificazione? come tra l'altro specificato al Cap. 7 "Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa" sottocapitolo 7.1 "Requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori" pag. 20 ultimo capoverso del "Bando e disciplinare integrato di gara"?

NO, la precisazione evidenziata da questo quesito riguarda esclusivamente l'argomento della ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE di ditte con sede legale in stati aderenti all'Unione Europea. Tutti i concorrenti sono convenzionalmente e sempre obbligati dal Codice degli Appalti a fornire i dati sui propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, nella fattispecie elencati alla pagina 21, la cui mancanza è considerata A PENA ESCLUSIONE.

16. Qualora la presa visione e il sopralluogo sulle aree e sugli immobili vengano effettuati da un singolo operatore economico, che - successivamente alla presa visione ed al sopralluogo - dovesse decidere di costituirsi in ATI con altre imprese, potrebbe quest'ultima, a corredo della sua offerta di gara, produrre ed avvalersi dell'attestazione di presa visione e del verbale di sopralluogo effettuata dal singolo operatore economico poi confluito in essa? Più precisamente, ed in altri termini, l'eventuale ATI potrebbe avvalersi dell'attestazione di presa visione dei documenti e del verbale di sopralluogo effettuata da un operatore economico che, in quelle sedi, non aveva dichiarato di volersi costituire in associazione con altre imprese perché ha deciso di farlo successivamente?

La **Lex Specialis** (Bando + Disciplinare Integrale di Gara) specifica che *"in caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37 comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati"*. Va tuttavia ricordato che il sopralluogo dev'essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA, ossia un soggetto munito di reale potere di rappresentanza può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto, purché dipendente dell'operatore economico concorrente. **A pena esclusione** tutte le imprese concorrenti a qualsivoglia titolo nell'ATI (anche le subappaltatrici) devono **obbligatoriamente** esser dotate di Attestazione SOA per una categoria OG (min OG1 cl.1) e di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 imposto dal Codice per appalti di importo superiore ai 619.000,00 Euro.

Riguardo l'utilizzazione della **"attestazione di presa visione"** che dev'essere inserita **in originale** nel PLICO A, in ragione del medesimo art. 37 comma 5 del Codice, potrà essere utilizzata **esclusivamente** da quella ATI che avrà presentato l'offerta e non da altri concorrenti. La Lex Specialis e più in generale le norme sugli appalti pubblici **ESCLUDONO CATEGORICAMENTE** che una ditta possa partecipare in a più ATI, ovvero che possa aggregarsi ad altra ATI aggiudicataria dell'appalto e, nella fattispecie, che possa essere affidataria di subappalto. Si ricorda che il procedimento di gara è assoggettato a procedura AVCPass, che pertanto tutte le ditte partecipanti a qualsivoglia titolo alla Gara, Mandatarie, Mandanti, Avvalenti, Subappaltatrici (se individuate) dovranno iscriversi necessariamente all'ANAC e estrarre il Pass OE.

17. Riguardo la dichiarazione sul **"volume d'affari nella categoria OG2"** non è sufficiente la SOA nella Categoria OG2 Class. III bis? E come si deve operare in caso di **"avvalimento"**?

Riguardo l'attestazione di esecuzione dei lavori richiesta NON è sufficiente la SOA e la mancanza di tale attestazione è causa di ESCLUSIONE. Secondo la LEX SPECIALIS di gara bisogna che la ditta (o la ATI nel suo complesso) abbia eseguito lavori pubblici nella categoria OG2 nel triennio antecedente alla consegna del materiale di gara, per un importo complessivo **almeno pari all'importo dei lavori posti a base d'asta**. Vanno indicate le Stazioni Appaltanti, la data di affidamento o aggiudicazione, specificata la categoria e gli importi. L'UTC provvederà a campione alla verifica delle dichiarazioni procedendo all'Esclusione e all'eventuale segnalazione alle autorità competenti in caso di dichiarazione mendace. Nel caso di avvalimento tale dichiarazione dovrà essere resa dalla **AVVALENTE AUSILIARIA** (errata corrige) con le medesime indicazioni.

18. Cosa di intende per **"referenza bancaria"**?

19. La comprova della **"Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi"** è disposta in modo dettagliato dall'art. 41 del Codice. I principali istituti di credito sanno generalmente come va approntata una referenza bancaria e, in modo particolare, la dichiarazione deve indicare oltre al rispetto dei requisiti di onorabilità e solvibilità della ditta, anche la capacità finanziaria della medesima, in ragione della tempistica dei lavori e degli importi dei SAL, ovvero se la ditta ha la capacità finanziaria di approntare un cantiere che prevede l'esecuzione dei lavori in circa 1 anno e l'erogazione dei SAL ogni 200.000,00 Euro di lavori eseguiti. Va inoltre allegata la copia del documento di riconoscimento del funzionario di banca che deve avere potere di rappresentanza.

Bussi, 01.04.2016

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (del 29.03.2016)

- 1) **Quesito:** In caso di partecipazione di consorzio stabile ex art. 34, comma 1, lett. c) D. Lgs. 163/2006, la presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali può essere effettuata dal Legale Rappresentante/Direttore tecnico/Dipendente dell'Impresa consorziata per conto della quale il consorzio concorre? Ovviamente in qualità di delegato del Legale Rappresentante del Consorzio stabile.

Risposta: In relazione alla Vs richiesta, la risposta è affermativa. Si consideri che l'attestato di presa visione viene numerato ed andrà inserito assieme al Disciplinare Integrale di Gara (sottoscritto per accettazione e autocertificazione in ogni pagina) ENTRAMBI IN ORIGINALE, nella documentazione amministrativa di cui alla BUSTA A. Quindi la "presa" visione è valida PER UNA SOLA richiesta di partecipazione. Per ogni altro dettaglio si rimanda all'applicazione dell'art. 36 del Codice e 101 del Regolamento.

- 2) **Quesito:** stiamo rispondendo alla gara d' appalto per la ristrutturazione dell' edificio ex scuola "Lola Di Stefano". La categoria richiesta è OG2 III BIS. Noi come società abbiamo OG2 II e stiamo rispondendo in ATI con un' altra società che ha la categoria OG2 I. Aggiungendo il nostro Certificato di qualità ISO riusciamo ad arrivare alla categoria richiesta nel bando di gara OG2 III BIS?

Risposta: In relazione al vs quesito la risposta é NO. In caso di ATI orizzontale (mandante-mandataria) il cumulo dei requisiti relativi alla classe NON GODE dell'incremento di cui al comma 2 art. 61. La Lex Specialis fissa il possesso dei requisiti all'intero importo della classe III bis (1.500.000,00 Euro), consentendo che in caso di ATI il requisito si posseduto per almeno il 40% dalla mandataria e almeno nel 10% dalle mandanti. Se però la ditta si vuole avvalere della facoltà del subappalto deve possedere almeno il 70% del requisito richiesto.

- 3) **Quesito:** Richiesta di fornitura dei modelli editabili per la formulazione dell'offerta

Risposta: I modelli di riferimento (convenzionali e disposti sui modelli forniti dall'ANAC) saranno posti a disposizione di **TUTTE LE ditte che avranno effettuato la presa visione** al termine del periodo previsto (par condicio). Per chi ha effettuato la presa visione e ritirato il fascicolo ORIGINALE del **Bando-Disciplinare Integrale di Gara**, timbrato e controfirmato dal RuP, é comunque disponibile ogni indicazione alla predisposizione delle dichiarazioni, con l'elenco esatto dei documenti. Il controllo dei requisiti generali seguirà la procedura AVCPass da parte dell'ANAC e della Stazione Appaltante; solo la mancanza dei documenti obbligatori (ben elencati) potrà determinare l'esclusione, ovvero una erronea/arbitraria interpretazione dei REQUISITI OBBLIGATORI di cui al capitolo 7.

- 4) **Quesito:** Sono in possesso di SOA cat. OG1 classifica 2a, e non sono in possesso della certificazione di qualità, per cui per partecipare alla gara in oggetto faccio ricorso all'istituto dell' avvalimento avvalendomi dei requisiti di altra impresa così come recita l'art. 49 del Codice; inoltre la determinazione no 2 del OL/OB/A12 dell'ANAC, al punto 3.1 ultimo capoverso precisa quanto segue: "omissis, si ritiene che l'art. 49 del codice vada interpretato nel senso che lo stesso non consente l'avvalimento della certificazione della qualità, tranne nell'ipotesi in cui la stessa sia compresa nella attestazione SOA. Volevo una conferma su quanto su esposto, vale a dire se posso partecipare alla gara in oggetto avvalendomi anche del sistema di qualità posseduto da altro soggetto, e compreso nella certificazione SOA.

Risposta: In relazione al suo quesito, l'obbligo UNI EN ISO 9000 é inderogabile, come evidenziato in più passaggi del Disciplinare Integrale di Gara, cfr. Cap. 7.1 a pag. 20 ed evidenziato con il segnale grafico di "pericolo", ovvero la partecipazione di una ditta sprovvista di ISO 9000 **può determinare l'esclusione dell'intero raggruppamento**. Il DPR n. 34/2000 prevede che le imprese esecutrici A QUALSIASI TITOLO di lavori pubblici per il quale necessita la III classifica SOA (bandi superiori a 619.000,00 Euro **1.033.000 Euro errata corrige**) debbano OBBLIGATORIAMENTE possedere certificazione del proprio sistema di qualità ai sensi delle norme UNI ISO 9000. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si consideri che il Decreto "Barca" che guida la ricostruzione privata Post Sisma 2009 (stessa fonte di finanziamento) non consente NEPPURE l'istituto dell'avvalimento, ma ammette esclusivamente il possesso della OG nella categoria richiesta.

- 5) **Quesito:** in merito ai requisiti dei progettisti, chiediamo se l'Ingegnere con laurea quinquennale deve essere specializzato nelle tre specializzazioni indicate (Civile o Edile o Meccanica) o se è sufficiente un ingegnere per ogni specializzazione?

Risposta: in relazione al vs quesito si precisa che il progettista ingegnere deve possedere la laurea quinquennale in UNA delle tre specializzazioni; vista la peculiarità della verifica sismica non é ammesso che il firmatario del progetto di ristrutturazione (miglioramento - adeguamento strutturale) sia laureato in altro ramo (es. telecomunicazioni, ambientale, elettronica, ecc). Si ricorda che in ragione dell'età del fabbricato, della suscettibilità dell'edificio al vincolo del D.lgs 42/2004, in caso ci si avvalga di un Team di progettisti, oltre alla figura di Ingegnere (che assumerà in base alla Lex Specialis anche il ruolo di direttore dei lavori delle opere strutturali a spese della proponente), é richiesta la figura di Architetto con laurea quinquennale. (cfr. Capitolo 7.2, pag. 23, ultimo capoverso del Disciplinare Integrale di Gara ritirato in originale presso la Stazione Appaltante)

- 6) **Quesito:** E' possibile aggiungere un fascicolo relativo al calcolo di miglioramento/adequamento sismico del fabbricato?

Risposta: No, la Lex Specialis di gara é tassativa e fissa numero e formato degli elaborati specificando che ulteriore o diverso materiale non verrà tenuto in considerazione dalla Commissione, che provvederà ad annullare (sbarrando) quello eccedente o non conforme. Il Disciplinare di Gara specifica tuttavia che la Relazione Tecnica da inserire nella Busta B, relativa all'Offerta tecnica può essere composta di 30 facciate (non pagine). Qualora si ritenesse che il materiale grafico (Tavole) sia sufficientemente chiaro da non dover essere supportato da una descrizione aggiuntiva, lo spazio disponibile sulle 30 facciate potrà essere utilizzato per tale finalità facendo riferimento alle tavoli strutturali.

- 7) **Quesito:** La Stazione appaltante fornisce il modello di tutte le dichiarazioni da effettuare?

Risposta: NO, la stazione appaltante fa riferimento esclusivamente ai formulari messi a disposizione sul sito internet dall'ANAC e messi a punto dalla AVCP. É pertanto **esclusiva responsabilità della Ditta** quella della corretta formulazione di domande/dichiarazioni/certificazioni in modo conforme alle richieste della Lex Specialis, ed in modo particolare dei documenti amministrativi inseriti nella Busta A che a titolo riepilogativo devono essere le seguenti:

1. domanda di partecipazione recante la documentazione elencata nelle NORME GENERALI DI GARA formulata dalla partecipante e da tutte le imprese ad essa collegate (mandante – mandataria – avvalente);
2. originale timbrato dal Comune del presente Bando/Disciplinare sottoscritto su ogni facciata a titolo di accettazione/autocertificazione dei requisiti richiesti/dichiarati dai soggetti di cui sopra ;
3. l'attestato di presa visione elaborati/sopralluogo in originale;

4. la ricevuta di versamento del contributo AVCP (ora ANAC) in originale;
5. il PASS OE relativo al procedimento AVCPass (integrabile solo se l'iscrizione al procedimento risulta dal sito ANAC);
6. il PASS OE della mandante/mandataria (in caso di ATI) e/o della avvalente (in caso di Avvalimento)
7. la Attestazione SOA di tutte le ditte di cui al punto 1 (si rammenta che oltre all'OG2 classe III bis è richiesto il possesso della OG per tutte le ditte partecipanti al raggruppamento)
8. la Certificazione ISO (di tutte le ditte di cui al punto 1);
9. Il contratto di Avvalimento;
10. La polizza fideiussoria in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito
11. La referenza bancaria con firma e documento del funzionario avente titolo (firma leggibile e indicazione del ruolo e del potere di rappresentanza);
12. Dichiarazione (autocertificazione) riguardo il Volume d'Affari del triennio antecedente alla Gara, per opere nella categoria OG2, pari o superiore all'importo a base d'asta; è facoltà del Comune di Bussi ammettere "con riserva" e verificare un campione significativo, ovvero tutte le ditte presenti; in tal caso verrà richiesta l'attestazione di esecuzione dei lavori da parte delle Stazioni Appaltanti presso le quali è stato effettuato
13. L'autocertificazione di iscrizione all'albo del progettista e il relativo DURC;
14. La convenzione di incarico professionale con il progettista;
15. Estremi e qualificazione del direttore tecnico dell'Impresa.

Il fascicolo contenente TUTTI i documenti di cui sopra dev'essere rilegato in un unico plico e contenere la fotocopia dei documenti riconoscimento di tutti i firmatari. Per semplificazione è ammessa la singola copia del documento anche se la firma compare su più documenti.

- 8) **Quesito: Il Capitolo 3 relativo alle "GARANZIE" pare più restrittivo del solito; cosa si intende per "Primari Intermediari che hanno sede in Italia o con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento"?**

Riguardo le cosiddette GARANZIE il Comune di Bussi invita le partecipanti alla massima prudenza. In primo luogo il Disciplinare specifica che la "polizza fideiussoria" dev'essere in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito e il DOCUMENTO di riconoscimento del firmatario. Il citato Capitolo 3 indica inoltre alcuni indirizzi cui effettuare la verifica riguardo i "primari intermediari" specificando quanto segue:

Le polizze fideiussorie potranno essere liberamente sottoposte a controllo dall' UTC secondo le indicazioni Comunicazioni del Presidente ANAC del 21 Ottobre 2014 e 1 Luglio 2015, nel rispetto della normativa IVASS. L'eventuale riscontro di anomalie verrà comunicato con ogni sollecitudine all'ANAC, l'IVASS, alla Banca d'Italia ed alla magistratura competente. Riguardo al tema specifico si consultino :

- 1) Banca Italia <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- 2) Banca Italia http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- 3) Sito IVASS <http://www.ivass.it/ivass/impresе.jsp/HomePage.jsp>

Visto l'alto numero di segnalazioni, denunce e contenziosi nello specifico settore, qualora la Commissione di Gara verificasse che l'intermediario non sia sufficientemente noto, ovvero che il nominativo dello stesso fosse implicato in attività processuali o di indagine e verifica per la mancata corresponsione delle garanzie, e/o altre più gravi manchevolezze, provvederà ad ammettere con riserva ed effettuare ogni tipo di accertamento per il tramite di banca d'Italia e IVASS, ovvero strutture investigative specializzate, quindi, assegnato un tempo inderogabile per il soccorso istruttorio, ad escludere la ditta in qualsivoglia fase della gara ed a segnalare la Ditta (ovvero l'ATI tutta, alle autorità competenti).

Bussi, 29.03.2016